

# MOZIONE DELLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA

Presentata  
alla Camera  
29/9/15  
[Signature]

## IL CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Prende atto che il processo accusatorio e la stessa applicazione dei principi costituzionali che lo governano hanno subito una progressiva erosione di portata tale da stravolgere l'impianto codicistico e compromettere la concreta operatività del dettato dell'art. 111 Cost.

Tale erosione è avvenuta:

- ad opera di orientamenti interpretativi della Corte di Cassazione spesso improntati al recupero di principi (quali quello della non dispersione delle 'prove') mai codificati ed anzi, dopo la novella del 111 Cost. in aperto contrasto con i principi cardine della nuova norma;
- attraverso un 'governo' anomalo del Massimario della Corte di Cassazione, che tende a farne il principale strumento di nomofilachia;
- ad opera di una quotidiana e strisciante azione demolitoria compiuta nel dibattimento, con la creazione di prassi caratterizzate dalla negazione della stessa esistenza e cogenza di una legalità processuale, dallo svuotamento e/o dell'aggiramento dei principi del contraddittorio nella formazione della prova, dell'oralità, del diritto di ottenere la decisione dai medesimi Giudici avanti ai quali si è formata la prova;
- ad opera di una elefantiasi della fase delle indagini preliminari, caratterizzata troppo spesso da forzature ed insofferenza delle regole (basti pensare al regime automatico ed incontrollato delle proroghe, al ricorrente interrogatorio di soggetti evidentemente destinatari delle indagini quali persone informate dei fatti - così deprivati del diritto di difesa -).

Non è irrilevante segnalare che quanto descritto rappresenta un salto di qualità, fuori dallo schema legale, del tentativo di buona parte della Magistratura di osteggiare il modello del giusto processo. Infatti, mentre fino alla nettissima presa di posizione della Corte Costituzionale del 2000, con la sentenza n. 440, la 'battaglia' era stata portata avanti a colpi di remissione alla Corte (che, del resto, si era dimostrata fedele interprete e protagonista principale di quell'opera di demolizione, con le note pronunce del 1992 e 1994), venuto meno - soprattutto in virtù del novellato 111 Costituzionale - quel ruolo della Corte, la resistenza al rinnovato impianto codicistico ha utilizzato altri mezzi, delegittimanti la stessa esistenza di una legalità processuale cogente, con il crescente dilagare di

prassi elusive delle regole, spesso validate dall'interpretazione abrogativa e creativa della Cassazione.

Giova, al riguardo, richiamare alcune tra le più significative ed incisive prassi invalse nel dibattito e volte a neutralizzare, rendendoli evanescenti, i principi dell'oralità e del contraddittorio per la prova:

- consentendo, anzi talvolta sollecitando all'agente di P.G. la consultazione / lettura della relazione di servizio prima di ogni singola domanda del P.M., si elude il divieto di produzione della stessa (salvo consenso delle parti) e si riduce l'esame del P.M. a vuoto simulacro, trasformando anche il controesame in un contraddittorio sulla (non per la) prova, che illegittimamente si reputa già formata nella fase d'indagine;
- consentendo al P.M. un uso distorto delle contestazioni, attraverso la formula del "per aiuto alla memoria", che stravagantemente viene ritenuto un equipollente della contestazione, da un lato si facoltizza il P.M. a suggerire al teste ciò che deve confermare, dall'altro si apre la strada all'utilizzazione indiretta delle precedenti dichiarazioni; infine, se il teste proprio non conferma, sovente è il Giudice stesso ad intervenire pesantemente, giungendo a ricordargli le sanzioni per la falsa testimonianza (come a sancire che l'unica versione che può considerarsi "vera" è quella resa prima, al P.M. o alla P.G.);
- ostacolando direttamente il diniego del difensore ad acconsentire all'utilizzazione degli atti istruttori in caso di mutamento del Collegio, giungendo a preannunciare la mancata concessione delle attenuanti generiche all'imputato, ovvero con annunci più sibillini sulla possibilità di tener positivamente conto del consenso prestato;
- indirettamente si elude lo stesso diniego, inficiando il nuovo esame del teste avanti al Giudice succeduto, con la domanda preventiva da parte di quest'ultimo; "conferma le deposizioni rese davanti al precedente Collegio?". Così acquisendole;
- acquisendo, anche preventivamente all'esame, le relazioni scritte di periti e consulenti ed utilizzandole integralmente anche nelle parti sulle quali l'esame ed il controesame non si sono svolti.

Sono solo alcuni esempi, tra i numerosissimi altri, tutti dimostrativi della tendenza a sostituire le regole e lo stesso metodo del contraddittorio con prassi elusive delle norme processuali ed ispirate a principi superati dalle modifiche costituzionali del 111 - quali quello di non dispersione delle prove - e dalla stessa Corte Costituzionale ritenuti soccombenti rispetto al nuovo assetto.

\*\*\*

Le precedenti esemplificazioni, frutto dell'esperienza concreta e quotidiana degli avvocati penalisti, non possono ritenersi in alcun modo espressioni sporadiche di cattiva amministrazione della giustizia. La diffusione, l'omogeneità crescente e l'univoca direzione di tali prassi le rendono, quantomeno oggettivamente, un vero e proprio strumento di eversione degli istituti accusatori del processo e dei dettati costituzionali dell'art. 111 Cost.

Tale ultima considerazione richiama l'attualità delle prese di posizione dell'UCPI sin dai Congressi di Ancona e Torino: le modifiche normative del processo penale, persino le più innovative, persino quelle di rango costituzionale, sono destinate ad essere "diluite" ed infine poste in condizione di non operare, se a queste non si accompagna la radicale riforma dell'ordinamento della magistratura e, con essa, un profondo mutamento della cultura giuridica dei magistrati.

\*\*\*

La situazione del diritto penale sostanziale è anch'essa in progressivo e forse inarrestabile peggioramento.

E ciò vale per i diversi piani in cui si articola:

- **Le norme:** il quadro normativo è sempre più frastagliato, caotico, irrazionale: norme che si accavallano, sovente dettate da spinte politico-emozionali contingenti, con sanzioni spesso irragionevoli sia in sé stesse considerate, sia ad una valutazione comparativa.

Abbandono – anche politico/ideologico – di qualsivoglia prospettiva di "ricodificazione" o comunque di "riorganizzazione sistematica".

Sul piano della forma, tramonto definitivo di ogni pretesa di chiarezza, *determinatezza, tassatività*.

Due sole citazioni per esemplificare: a) il succedersi di riforme in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, tutte contrassegnate dai vizi appena detti; b) la recente legge sugli eco delitti (l. 22.5.2015 n. 69) nella quale – se possibile – si va oltre e si arriva a formulare fattispecie incriminatrici che non solo contengono nozioni di difficile determinazione quali "compromissione...di un eco sistema, della biodiversità, anche agraria" o "alterazione irreversibile dell'equilibrio di un eco sistema", ecc... ma che alla carenza di tassatività, aggiungono un altro e più grave carattere. Prevedono come evento materiale del reato quello che in realtà è lo stesso evento in senso giuridico: così – oltre alla locuzione appena citata – il riferimento al "disastro ambientale" e all'"offesa alla pubblica incolumità". Così facendo la norma diviene "onnivora" e capace di adattarsi a qualsiasi comportamento genericamente volto (o interpretabile come volto contro l'ambiente).

L'evento da elemento di concretezza del reato ne è la vanificazione.

Quale sia il (per)verso della politica penale del legislatore è chiaro e se non lo fosse abbastanza basterà rammentare che si favoleggia da qualche tempo di introdurre il reato di “*depistaggio*”!

A metà via tra norma e giurisprudenza è oramai invalsa la prassi da parte di uffici ed entità facenti capo alla magistratura di Cassazione di elaborare documenti che seguono l’emanazione di una legge offrendone l’interpretazione;

Prassi censurabile e addirittura in contrasto con l’assetto istituzionale e costituzionale del sistema.

Appena il caso, infatti, di rilevare che compito della magistratura è sì quello di interpretare la legge e sì è incontestabile che spetta alla Corte di Cassazione la funzione nomofilattica, altrettanto vero che siffatta funzione si esplica e deve trovare sede nelle sentenze!

La decisione dei casi concreti, da un lato, e la “*singularità*” del giudice sottoposto solo alla legge, dall’altro, si vuole siano modi e principi alla base della formazione giurisprudenziale della “*norma interpretativa*”.

#### - **La giurisprudenza**

Qui non c’è che l’imbarazzo della scelta nel citare temi in cui si manifesta la “*libertà*” (che rasenta sovente l’“*arbitrio*”) interpretativa che caratterizza, in modo sempre più marcato la giurisprudenza.

E – si badi – non solo nella parte speciale, cioè dire rispetto alle fattispecie criminose, ma anche rispetto agli istituti di parte generale; per tutti il tema della “*colpa*” deve l’irrompere del “*principio di precauzione*” ha travolto qualsiasi ancoraggio della stessa alla *regola cautelare*, alla *prevedibilità*, alle *leggi scientifiche*, allo *scopo della norma*, in una parola, alla certezza giuridica.

Se questo, vale sul piano dell’elemento oggettivo della colpa, sul piano dell’elemento psicologico della medesima, la distinzione dalla responsabilità obbiettiva è sostanzialmente annullata.

Ciò detto per la giurisprudenza della magistratura ordinaria, va aggiunto – per la diretta e relevantissima incidenza sul diritto sostanziale – che la Corte Costituzionale – non è eccessivo dirlo – salva oramai qualsiasi tipo di norma da censure di illegittimità per violazione dei principi costituzionali che regolano la materia penale. Questo vale in particolare con riferimento al delicatissimo tema proprio della *determinatezza/tassatività* tanto che, oramai, gli stessi avvocati non sollevano più (o quasi) eccezioni per violazione dell’art. 25, 2° comma della Carta.

Per quanto sopra,

Il Congresso impegna la Giunta a porre al centro della propria iniziativa politica i temi prima richiamati, promuovendo la più ampia discussione degli stessi, sensibilizzando gli avvocati penalisti, anche non iscritti alle Camere Penali, a pretendere il rigoroso rispetto della legalità

processuale e sostanziale, assumendo ogni altra iniziativa utile, ivi compresa la raccolta in un libro bianco delle prassi "distorte" e la denuncia delle stesse all'opinione pubblica.

- Camera Penale Bologna Giulio
- C.P. FIRENZE Firenze Franz
- Palio Justice - C.P. FIRENZE
- C.P. L'AQUILA
- ~~C.P. ULLERA~~
- C.P. "G. BELLA VISSO" Palermo Paolo Be...
- CP Trento Onu
- CP Napoli
- CP MODENA
- CP POMEZIA
- CP Ferrara
- CP BRESCIA
- CP VENEZIA